



# *Il Ministro delle Attività Produttive*

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e, in particolare l'art. 18, che disciplina la vigilanza sulle banche di credito cooperativo di cui all'art. 33 del Testo unico bancario;

Visti i decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 6; 6 febbraio 2004, n. 37; 28 dicembre 2004, n. 310;

Visti l'articolo 223-*sexiesdecies*, comma 1 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile e il proprio decreto del 23 giugno 2004;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentita la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 18 del proprio decreto del 6 dicembre 2004;

Considerato che le banche di credito cooperativo sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia, nel cui ambito ricade anche la verifica dei requisiti mutualistici di cui, in particolare, agli articoli 28, 34, 35, 37 e 150-*bis* del Testo unico bancario;

Considerato che, ai sensi del citato art. 150-*bis* del Testo unico bancario, alle banche di credito cooperativo non si applicano i provvedimenti di cui all'art. 2545-*terdecies* e agli artt. da 2545-*quinquiesdecies* a 2545-*octiesdecies* del codice civile, ai quali fa riferimento l'art. 12, comma 1, lett. b), c), d) ed e) del citato decreto legislativo n. 220 del 2002;

Ravvisata la necessità di tener conto delle competenze della Banca d'Italia, alla luce del principio di economicità dell'azione amministrativa e dell'esigenza di evitare eccessivi oneri a carico dei destinatari della stessa;

DECRETA:

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1**

*(Definizioni)*

1. Nel presente decreto l'espressione:

a) "decreto 220/02" indica il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante 'Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142';

- b) “TUB” indica il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il ‘Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia’;
- c) “Ministero” indica il Ministero delle attività produttive;
- d) “Elenco speciale” indica l’Elenco speciale dei Revisori per le banche di credito cooperativo istituito presso il Ministero;
- e) “revisore” indica il soggetto iscritto nell’Elenco speciale dei Revisori per le banche di credito cooperativo;
- f) “Associazione nazionale” indica le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto 220/02;
- g) “Associazione specializzata” indica le Associazioni di categoria specializzate di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto 220/02, aderenti ad un’Associazione nazionale e individuate dal Ministero delle attività produttive d’intesa con la Banca d’Italia, sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività;
- h) “articolarioni territoriali” indica le strutture periferiche dell’Associazione specializzata ovvero gli organismi rappresentativi di livello territoriale che aderiscono all’Associazione medesima;

## **Art. 2**

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente decreto disciplina la vigilanza cooperativa sulle banche di credito cooperativo, ai sensi dell’art. 18 del decreto 220/02.

## **Art. 3**

*(Oggetto della vigilanza cooperativa sulle banche di credito cooperativo)*

1. La vigilanza di cui all’art. 2 è finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici.

2. I controlli hanno ad oggetto, ai sensi degli articoli 18, comma 1, del decreto 220/02 e 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il rispetto delle disposizioni riguardanti la relazione degli organi sociali sulla gestione cooperativa, la rivalutazione delle azioni, il rimborso del sovrapprezzo, la contribuzione ai fondi mutualistici nonché i rapporti mutualistici e, relativamente a questi ultimi, il funzionamento degli organi sociali.

3. La vigilanza cooperativa si svolge in via ordinaria mediante la revisione cooperativa e, nel caso di particolari esigenze di accertamento, mediante l’ispezione straordinaria.

4. Restano ferme le competenze generali di vigilanza, che spettano in via esclusiva alla Banca d’Italia ai sensi del TUB. La vigilanza cooperativa è esercitata tenendo conto di tali competenze nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa e al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di controlli e di contenere gli oneri a carico delle banche di credito cooperativo.

## **Sezione I**

### **LA REVISIONE COOPERATIVA**

#### **Art. 4**

*(Finalità)*

1. La revisione cooperativa è finalizzata:

a) a fornire agli organi di direzione e di amministrazione delle banche di credito cooperativo suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b) accertare, nei limiti di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, la natura mutualistica dell'ente, verificandone la legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

#### **Art. 5**

*(Soggetti abilitati)*

1. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono, anche attraverso articolazioni territoriali, a un'Associazione specializzata, la revisione cooperativa è svolta dall'Associazione specializzata stessa, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'art.18 del decreto 220/02.

2. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un'Associazione specializzata, ma aderiscono a un'Associazione nazionale, la revisione è svolta dall'Associazione nazionale stessa.

3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un'Associazione specializzata né ad un'Associazione nazionale, la revisione è svolta dal Ministero.

#### **Art. 6**

*(Periodicità)*

1. La revisione cooperativa è effettuata con cadenza biennale.

2. All'inizio di ciascun biennio, le Associazioni nazionali e le Associazioni specializzate inviano al Ministero l'elenco delle banche aderenti nonché il piano delle revisioni da svolgere nel biennio. Ogni variazione dell'elenco o del piano è immediatamente comunicata al Ministero.

3. Il Ministero individua, sulla base dell'Albo delle cooperative e degli elenchi di cui al comma 2, le banche non aderenti a un'Associazione nazionale o a un'Associazione specializzata e programma le revisioni da svolgere in via diretta.

4. Il Ministero comunica annualmente alla Banca d'Italia la pianificazione dell'attività di revisione ai sensi del presente articolo.

## **Art. 7**

*(Elenco speciale dei Revisori per le banche di credito cooperativo)*

1. E' istituito presso il Ministero l'Elenco speciale dei Revisori delle banche di credito cooperativo. L'Elenco speciale si articola in sezioni, separatamente tenute per i revisori ministeriali e per quelli che prestano l'attività per conto delle Associazioni.

2. Possono essere iscritti nell'Elenco speciale i soggetti che non versino nelle situazioni di cui all'articolo 2382 del codice civile e che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso gli appositi corsi promossi ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente decreto.

3. All'atto dell'iscrizione nell'Elenco speciale, il Ministero attribuisce al revisore un numero di posizione e gli rilascia un tesserino di identificazione nel quale sono riportati il numero medesimo e le generalità del revisore.

4. Il revisore che venga a trovarsi nelle situazioni di cui all'articolo 2382 del codice civile ne dà immediata comunicazione al Ministero, che lo cancella senza indugio dall'Elenco speciale. Il soggetto cancellato dall'Elenco speciale è tenuto a restituire il tesserino.

5. Vengono incaricati dell'effettuazione delle revisioni cooperative nei riguardi di banche di credito cooperativo soltanto i soggetti iscritti nell'Elenco speciale.

## **Art. 8**

*(Corsi ed esami di abilitazione all'attività di revisione cooperativa)*

1. I corsi di abilitazione sono promossi dal Ministero o dalle Associazioni nazionali o specializzate, avvalendosi di docenti in possesso di competenze specialistiche adeguate nel settore del credito cooperativo.

2. Possono essere ammessi ai corsi i soggetti che non si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile e che siano in possesso del diploma di scuola media superiore che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un biennio nell'esercizio di: a) attività professionali di carattere giuridico, economico o finanziario che richiedono l'abilitazione e l'iscrizione a un albo; b) di insegnamento in materie giuridiche, economiche, finanziarie; c) di funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero compiti direttivi nei settori creditizio, finanziario, assicurativo o della cooperazione.

3. I corsi, la cui durata non può essere inferiore a 90 ore, si concludono con un esame di idoneità. La Commissione esaminatrice viene nominata dal soggetto che organizza il corso ed è composta da esperti in materia del credito cooperativo e della vigilanza cooperativa o bancaria, di cui almeno uno indicato dal Ministero e uno dalla Banca d'Italia.

4. La Banca d'Italia è sentita in merito all'adeguatezza dell'organizzazione dei corsi e degli esami e dei relativi programmi.

## **Art. 9**

### *(Corsi di abilitazione promossi dalle Associazioni)*

1. I corsi di abilitazione promossi dalle Associazioni nazionali o specializzate devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero sentita la Banca d'Italia per gli aspetti di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati:

- a) le date ed il luogo dell'attività formativa;
- b) il programma didattico;
- c) le generalità e il titolo di studio dei discenti;
- d) le generalità e i requisiti professionali dei docenti.

2. Il Ministero rilascia l'autorizzazione dopo aver verificato che i corsi di cui al comma 1 siano idonei a fornire le conoscenze specialistiche necessarie per l'espletamento delle revisioni cooperative nei riguardi di banche di credito cooperativo.

3. Ai corsi di cui al comma 1 partecipa un rappresentante ministeriale, che ne accerta, con apposito verbale, da trasmettere al Ministero, il regolare svolgimento e la rispondenza a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione.

4. I dipendenti delle Associazioni specializzate e delle relative articolazioni territoriali che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un biennio nell'esercizio di funzioni di revisione o controllo nei confronti di banche possono sostenere l'esame di abilitazione senza obbligo di frequenza dei corsi.

5. Le Associazioni, al termine di ogni sessione di esame, trasmettono al Ministero l'elenco degli idonei, per la loro iscrizione nell'Elenco speciale.

## **Art. 10**

### *(Modalità di svolgimento della revisione cooperativa)*

1. La revisione è effettuata da uno o più revisori, appositamente incaricati dai soggetti di cui all'art. 5 mediante il rilascio di una lettera di incarico nominativa con indicazione del numero di posizione nell'Elenco speciale. Il revisore esibisce alla banca il tesserino di identificazione e la lettera di incarico.

2. L'inizio della revisione è comunicato immediatamente al soggetto che ha conferito l'incarico e alla Banca d'Italia.

3. La revisione ha luogo presso la sede legale della banca di credito cooperativo. Essa si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio, alla presenza del legale rappresentante della banca o di un suo delegato.

4. Gli amministratori e i sindaci hanno facoltà di assistere alla revisione e vi intervengono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore.

5. La banca mette a disposizione del revisore i propri libri e registri e ogni altro dato, informazione o documento necessario ai fini della revisione cooperativa.

6. Il revisore ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali o altri luoghi nei quali sia custodita documentazione aziendale, nonché di

sentire i soci della banca, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale di revisione.

### **Art. 11**

#### *(Incompatibilità)*

1. Il revisore si astiene dall'effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 7, comma 8 del decreto 220/02, comunicando la causa di incompatibilità non appena essa si verifica al soggetto competente per il conferimento dell'incarico.

2. Il revisore che viola la presente disposizione è immediatamente radiato dall'Elenco speciale ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione.

### **Art. 12**

#### *(Verbale di revisione)*

1. Le risultanze delle verifiche svolte dal revisore sono riportate nel modello di verbale – sezione rilevazione di cui all'allegato 1.

2. Il revisore, qualora in esito alle verifiche rilevi irregolarità sanabili, diffida la banca a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a trenta giorni. Allo scadere del termine, il revisore verifica la rimozione delle irregolarità e ne dà conto nel verbale di revisione – sezione accertamento, utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

3. Qualora le irregolarità rilevate non appaiano sanabili entro il termine di trenta giorni ai sensi del comma 2, il revisore può darne conto direttamente nel verbale di revisione - sezione accertamento, utilizzando il modello di cui all'allegato 1, esplicitando le ragioni che non consentono di sanare le irregolarità nel predetto termine.

4. Il verbale è sottoscritto dal legale rappresentante della banca o dal suo delegato, i quali possono farvi annotare le proprie osservazioni o controdeduzioni. Il verbale è ad essi rilasciato in copia. Nel caso in cui il rappresentante o il delegato rifiutino di sottoscrivere il verbale, esso è notificato, a cura del revisore, presso la sede legale della banca con lettera raccomandata.

5. Il verbale è trasmesso dal revisore al soggetto che gli ha conferito l'incarico entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte del rappresentante della banca ovvero, in caso di rifiuto, dalla spedizione della lettera raccomandata di notifica del verbale stesso.

6. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del verbale ovvero dalla ricezione della lettera di cui al precedente comma 4 la banca può far pervenire le proprie osservazioni o controdeduzioni al soggetto che ha conferito l'incarico di revisione.

### **Art. 13**

*(Attribuzioni del soggetto che ha conferito l'incarico di revisione)*

1. Il soggetto che ha conferito l'incarico di revisione verifica la completezza del verbale e valuta la coerenza delle conclusioni con le risultanze dell'attività di revisione e la gravità delle irregolarità eventualmente accertate, disponendo, ove necessario e previo contraddittorio con il revisore, ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico.

2. Il verbale di revisione, unitamente alle valutazioni ed eventuali disposizioni di cui al comma precedente e alle integrazioni ad esse conseguenti, nonché alle eventuali osservazioni o controdeduzioni presentate dalla banca ai sensi dell'art. 12, comma 6, è trasmesso immediatamente dal soggetto che ha conferito l'incarico di revisione al Ministero e alla Banca d'Italia.

### **Art. 14**

*(Relazione di mancata revisione)*

1. Nel caso di impossibilità di svolgimento dell'attività di revisione, il revisore ne informa senza indugio il soggetto che ha conferito l'incarico e la Banca d'Italia, indicandone le ragioni.

2. Qualora detta impossibilità permanga anche a seguito della diffida effettuata secondo lo schema di cui all'allegato 2, il revisore redige la relazione di mancata revisione, di cui all'allegato 3, che è immediatamente trasmessa al soggetto che ha conferito l'incarico di revisione, al Ministero e alla Banca d'Italia.

### **Art. 15**

*(Conclusione della revisione cooperativa)*

1. Il soggetto che ha conferito l'incarico, entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze conclusive della revisione, dopo aver valutato la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dei certificati o delle attestazioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 220/02, formalizza l'esito della revisione utilizzando rispettivamente i modelli di certificato e attestazione di cui agli allegati 4 e 5 o formulando la proposta di provvedimento di cui all'art. 16.

2. Copia dei certificati o attestazioni di cui al precedente comma 1 è immediatamente trasmessa, dal soggetto che li ha emessi, al Ministero e alla Banca d'Italia.

### **Art. 16**

*(Adempimenti riguardanti l'albo delle cooperative)*

1. Il soggetto che ha conferito l'incarico, nel formalizzare l'esito della revisione, qualora ritenga che ricorrano i presupposti per la variazione dell'iscrizione o per la

cancellazione dall'albo previsto dall'articolo 223-*sexiesdecies*, comma 1, delle disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice civile, trasmette la relativa proposta al Ministero, unitamente al verbale di revisione, nel termine di cui all'articolo 15, comma 1. Copia della predetta documentazione è inviata anche alla Banca d'Italia.

2. Nel caso in cui il Ministero ritenga che non ricorrano i presupposti per la variazione dell'iscrizione o la cancellazione, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, restituisce, con nota motivata, il verbale all'Associazione che ha conferito l'incarico per il rilascio dell'attestazione di revisione, dandone comunicazione alla Banca d'Italia.

3. Qualora il Ministero ritenga che ricorrano i presupposti per la variazione dell'iscrizione o la cancellazione, la dispone, sentita la Banca d'Italia.

4. Ove sia disposta la variazione dell'iscrizione o la cancellazione, il Ministero ne informa l'Ufficio competente e, nel caso di cooperative associate, anche l'Associazione, per l'aggiornamento degli elenchi, ovvero, nel caso di mancata adozione del provvedimento, per il rilascio del certificato o dell'attestazione di revisione.

### **Art. 17**

#### *(Comunicazioni alla Banca d'Italia)*

1. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza cooperativa emergano aspetti di rilievo per le competenze esclusive della Banca d'Italia e in particolare, per i provvedimenti di cui al titolo IV del TUB, il Ministero, le Associazioni nazionali e le Associazioni specializzate e i revisori che li riscontrino li segnalano senza indugio alla Banca d'Italia.

2. In qualunque momento, la Banca d'Italia può formulare osservazioni e chiedere al Ministero, alle Associazioni nazionali o specializzate e ai revisori informazioni, dati o documenti ritenuti utili.

### **Art. 18**

#### *(Obblighi delle Associazioni)*

1. Entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni che effettuano le revisioni comunicano al Ministero delle Attività Produttive, nonché alla Banca d'Italia:

a) l'elenco delle banche di credito cooperativo revisionate nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di esse;

b) l'elenco delle banche di credito cooperativo non revisionate nel biennio precedente, distinguendo quelle, tra esse, che non hanno versato il contributo;

c) l'elenco delle banche di credito cooperativo aderenti, tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.

2. Si intendono revisionati nel biennio gli enti nei confronti dei quali la fase di rilevazione, iniziata comunque entro il termine del biennio di riferimento, si concluda entro il primo mese del biennio successivo.

3. Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione le Associazioni trasmettono al Ministero e alla Banca d'Italia una dettagliata

relazione sull'attività di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di consentire la valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'attività di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale.

4. La relazione di cui al comma precedente dovrà contenere la specifica delle banche di credito cooperativo revisionate e di quelle non revisionate, delle eventuali difficoltà incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovrà concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, delle banche di credito cooperativo tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.

#### **Art. 19**

*(Durata della revisione)*

1. Ai sensi degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 la revisione alle società cooperative deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dall'inizio della stessa. L'eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

### **Sezione II**

#### **L'ISPEZIONE STRAORDINARIA**

#### **Art. 20**

*(L'ispezione straordinaria)*

1. Il Ministero può disporre l'ispezione straordinaria nei casi e ai fini di cui all'articolo 3.

2. Per esigenze di coordinamento con l'attività di vigilanza bancaria, il Ministero comunica preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di disporre l'ispezione.

3. Il Ministero dà comunicazione alla Banca d'Italia dell'esito dell'ispezione. La variazione dell'iscrizione o la cancellazione dall'albo previsto dall'articolo 223-sexiesdecies, comma 1, delle disposizioni per l'attuazione e transitorie del codice civile, è disposta dal Ministero informandone preventivamente la Banca d'Italia.

### **Sezione III**

#### **DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

#### **Art. 21**

*(Tutela della riservatezza)*

1. Sono tenuti alla riservatezza e al segreto d'ufficio i revisori e tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono l'attività di vigilanza e che ne detengono le risultanze.

## **Art. 22**

*(Diritto di accesso)*

1. In riferimento all'attività di vigilanza cooperativa svolta dal Ministero o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche ed associazioni:

a) i documenti concernenti situazioni o interessi di carattere finanziario, patrimoniale, professionale, industriale o commerciale delle banche soggette a revisione, dei loro clienti e dei soggetti che abbiano rapporti con esse;

b) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni. Tale termine sarà prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

c) documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell'attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni;

d) documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni, o finché perduri con l'ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro nell'ipotesi che la richiesta d'intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

e) documenti contenenti notizie riguardanti le banche di credito cooperativo quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un'indebita concorrenza;

f) documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria, sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

## **Sezione IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 23**

*(Dichiarazione sostitutiva)*

1. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, comma 1, del decreto 220/02 è prodotta utilizzando il modello di cui all'allegato 6.

**Art. 24**  
*(Allegati)*

1. Gli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 costituiscono parte integrante del presente decreto.

**Art. 25**  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2006.
2. Il primo biennio di revisione decorre dal 1 gennaio 2007.

IL MINISTRO



*Ministero delle Attività Produttive*  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

**REVISIONE COOPERATIVA DELLE B.C.C. AI SENSI DELL'ART. 18 D.LGS. 2 AGOSTO 2002 N. 220**  
**VERBALE DI REVISIONE**

(approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 22 dicembre 2005)

**SEZIONE I - Rilevazione**  
**DATI IDENTIFICATIVI**

**Biennio di revisione:**

**Data delle eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte (art. 6, comma 6, D.lgs 220/02):** \_\_\_\_\_

Denominazione della banca	
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)	
ABI:	
Sede amministrativa	
Data costituzione	
Data termine della società	
Codice Fiscale / Numero Registro Imprese	
Partita IVA n.	
Data ultima revisione cooperativa:	
Numero R.E.A. (Repertorio Econ. Ammin.)	
Posizione Albo Nazionale Enti Cooperativi	
Data ultima modifica statutaria	
Associazioni di appartenenza	

Rappresenta la banca, nel corso della revisione, il Sig. \_\_\_\_\_

In qualità di: \_\_\_\_\_ identificato con documento: \_\_\_\_\_

assistito da: \_\_\_\_\_

Redige il presente verbale il sig. \_\_\_\_\_

iscritto al n. \_\_\_\_\_ dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive (art. 7, co. 6, D. Lgs 220/02)

In qualità di revisore incaricato da \_\_\_\_\_

## A - REQUISITI INERENTI LO STATUTO

Tale sezione raccoglie le indicazioni utili ad accertare il recepimento nello Statuto dei principi minimali, a norma di legge, di mutualità e di assenza di scopi di lucro e la contestuale assenza di previsioni statutarie contrarie.

Lo Statuto prevede:

1. lo scopo mutualistico?  Sì  No
2. l'obbligo della devoluzione di una quota di utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione?  Sì  No
3. le modalità di scambio mutualistico?  Sì  No
4. il divieto di distribuire i dividendi nella misura eccedente le disposizioni normative?  Sì  No
5. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura eccedente le disposizioni normative?  Sì  No
6. il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci?  Sì  No

## B - SCAMBIO MUTUALISTICO

Scopo di questa verifica è valutare l'effettività dello scambio mutualistico nonché la qualità della partecipazione dei soci allo scambio stesso. Il contesto mutualistico cui si fa riferimento non si limita al diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla BCC al singolo socio, ma si estende anche all'insieme delle iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci. In tali attività rientrano anche tutte le azioni svolte per la promozione della cultura cooperativa, l'educazione al risparmio e alla previdenza.

1. Sono operativamente rispettati i principi e l'effettività dello scambio mutualistico?  Sì  No  
- in caso negativo specificare: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
2. Tali requisiti sono stati rispettati continuativamente nel biennio antecedente?  Sì  No  N.A.  
- in caso negativo specificare: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. L'istituto del ristorno, se previsto, ha trovato corretta applicazione?  Sì  No  N.A.  
- in caso negativo specificare: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## C - EFFETTIVITA' DELLA BASE SOCIALE

Tale sezione intende verificare l'effettività della base sociale e, in particolare, l'adempimento degli obblighi di natura amministrativa connessi alla gestione del libro soci. Tale verifica rappresenta un presupposto per valutare la democrazia interna di cui alla sezione successiva.

- Numero di soci:

	n. soci persone fisiche	n. soci persone giuridiche
Alla data della revisione		
Al termine del primo esercizio precedente (gg/mm/aaaa)		
Al termine del secondo esercizio precedente (gg/mm/aaaa)		

1. Il libro soci risulta aggiornato alla data della verifica, con riferimento alle delibere di:
    - a) ammissione  Si  No
    - b) recesso  Si  No
    - c) esclusione  Si  No
  2. Eventuali modifiche ai rappresentanti di soci diversi da persone fisiche sono registrati nel libro soci?  Si  No
  3. Eventuali variazioni richieste dai soci che hanno ceduto le azioni a non soci - previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione - sono recepite nel libro dei soci?  Si  No
  4. C'è corrispondenza tra quanto riportato nel libro soci e quanto censito nelle procedure informatiche della banca?  Si  No
  5. Tutti i soci risiedono o hanno sede o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza della BCC?  Si  No
  6. La procedura seguita per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, è conforme alle previsioni di Legge?  Si  No
- in caso negativo specificare: \_\_\_\_\_
- 
7. Al socio receduto o escluso o agli aventi causa è stato rimborsato il valore nominale delle azioni e, eventualmente, del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione, detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite risultanti dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto?  Si  No
- in caso negativo specificare: \_\_\_\_\_
- 
8. La compagine sociale è diminuita nel biennio al di sotto del limite minimo?  Si  No  N.A.
  9. Vi sono soci che detengono partecipazioni superiori a €50.000?  Si  No
  10. Sono presenti soci di minore età?  Si  No
- in caso affermativo, indicare la percentuale: \_\_\_\_\_%
11. Sono presenti soci appartenenti al medesimo gruppo [familiare] [di clienti]?  Si  No
- in caso affermativo, quale grado di assorbimento hanno dell'attivo della Banca? \_\_\_\_\_%
12. I soci diversi dalle persone fisiche designano per iscritto la persona, scelta fra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli?  Si  No
  13. La banca ha individuato e attuato una politica per lo sviluppo della base sociale?  Si  No

**D – ORGANI SOCIALI, PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA VITA SOCIALE E DEMOCRAZIA INTERNA**

Lo scopo di questa verifica è accertare che la BCC sia dotata dei presupposti strumentali (regolamenti assembleari e/o elettorali, etc. ) che consentano ai soci la partecipazione attiva alla vita sociale (ad. esempio, Consulta dei soci) senza compromettere l'esercizio dei diritti di espressione, di voto e di candidatura in capo al socio.

1. La Banca si è dotata di un Regolamento Assembleare?  Si  No  
 2. E' diffuso l'utilizzo della delega?  Si  No

Il revisore dovrà determinare i seguenti indicatori, con riferimento alle ultime 3 Assemblee ordinarie e straordinarie

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

Data	Numero soci fisicamente intervenuti in Assemblea / totale soci	Numero soci presenti anche a mezzo delega / totale soci	Numero soci presenti a mezzo delega / soci intervenuti in assemblea
gg/mm/aaaa	...%	...%	...%

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Data	Numero soci fisicamente intervenuti in Assemblea / totale soci	Numero soci presenti anche a mezzo delega / totale soci	Numero soci presenti a mezzo delega / soci intervenuti in assemblea
gg/mm/aaaa	...%	...%	...%

3. Sono definite procedure per l'autenticazione delle deleghe?  Si  No  N.A.  
 4. Le procedure adottate dagli O.S. garantiscono la partecipazione attiva della base sociale?  Si  No  
 5. L'Assemblea ha assolto gli obblighi di legge, adottando le deliberazioni, ivi compresa quella relativa all'approvazione del bilancio?  Si  No  
 - in caso negativo specificare: \_\_\_\_\_

6. Il Consiglio di Amministrazione relaziona, nel corso delle sue adunanze, sulle azioni svolte in coerenza con il carattere mutualistico della cooperativa bancaria?  Si  No  
 7. La Relazione all'Assemblea degli Amministratori indica i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici della società?  Si  No  
 8. Esistono meccanismi che possano ostacolare nel concreto il ricambio dei componenti il CdA?  Si  No  
 - in caso affermativo, specificare i motivi: \_\_\_\_\_

9. Esistono meccanismi, nello Statuto o nel Regolamento elettorale del CdA, se presente, che agevolano il ricambio dei componenti il CdA prima della scadenza triennale?  Si  No  
 10. La relazione all'Assemblea del Collegio sindacale riferisce sui criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici (art. 2545 c. c.)?  Si  No  
 - in caso negativo, specificare i motivi: \_\_\_\_\_

**E – DATI DI BILANCIO**

**Il revisore deve procedere ad una lettura unitaria del Bilancio, effettuando una disamina dei dati patrimoniali ed economici al fine di poter riscontrare, anche dai numeri, l'attitudine mutualistica della cooperativa in esame.**

1. Il bilancio è stato approvato nei termini di legge?  Sì  No
2. Il soggetto competente per il controllo contabile ha espresso giudizio favorevole?  Sì  No
3. Il bilancio risulta regolarmente depositato all'Ufficio del Registro delle Imprese?  Sì  No
4. Capitale sociale sottoscritto e versato con indicazione delle date di riferimento:

	CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO	CAPITALE SOCIALE VERSATO
Data revisione	€ _____	€ _____
Esercizio antecedente	€ _____	€ _____

5. Il capitale sociale, alla data della revisione, è diviso in \_\_\_\_\_azioni del valore nominale di €\_\_\_\_\_
6. La destinazione degli utili, a partire dall'ultima revisione, è avvenuta nel rispetto dei limiti di legge (art. 2514 c.c.), preservando la consistenza delle riserve indivisibili?  Sì  No

- Indicare l'importo dell'utile netto determinato con l'approvazione dei bilanci approvati a partire dall'ultima revisione: € \_\_\_\_\_ (esercizio \_\_\_\_\_); € \_\_\_\_\_ (esercizio \_\_\_\_\_)

- Indicare la destinazione degli utili (in valore assoluto e in rapporto agli utili netti) risultante dai suddetti bilanci:

Esercizio 20\_\_

€ \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) - riserva legale

€ \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) - fondi mutualistici

€ \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) - aumento gratuito del capitale

€ \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) - ristorno ai soci

€ \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) - dividendi

€ \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) - riserve indivisibili

€ \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) - beneficienza e mutualità

€ \_\_\_\_\_ (% \_\_\_\_\_) - (...)

tot. € \_\_\_\_\_ (% 100)

**F - ALTRE NOTIZIE**

**L'obiettivo di tale sezione, che precede il giudizio finale, è quello di raccogliere altre informazioni rilevanti, non direttamente attinenti alle sezioni precedenti, tali da poter completare l'osservazione del revisore e quindi il giudizio finale.**

1. I libri obbligatori sono stati regolarmente istituiti, tenuti ed aggiornati ?  Si  No  
- in caso negativo specificare: \_\_\_\_\_

2. Il bilancio è stato sempre depositato presso l'Albo Nazionale degli Enti cooperativi?  Si  No  N.A.  
Altro: \_\_\_\_\_

**GIUDIZIO DI SINTESI**

**sulla natura mutualistica della banca:**

• **requisiti statutari**  Si  No

IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO, ELENCARE GLI ELEMENTI CHE LO HANNO DETERMINATO:

Eventuali osservazioni

• **effettività dello scambio mutualistico**  Si  No

IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO, ELENCARE GLI ELEMENTI CHE LO HANNO DETERMINATO:

Ambiti eventuali di miglioramento

• **effettività della base sociale**  Si  No

IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO, ELENCARE GLI ELEMENTI CHE LO HANNO DETERMINATO:

Ambiti eventuali di miglioramento

• **effettività della democrazia interna**  Si  No

IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO, ELENCARE GLI ELEMENTI CHE LO HANNO DETERMINATO:

Ambiti eventuali di miglioramento

• **dati di bilancio**

Si  No

IN CASO DI GIUDIZIO NEGATIVO, ELENCARE GLI ELEMENTI CHE LO HANNO DETERMINATO:

\_\_\_\_\_

Ambiti eventuali di miglioramento

\_\_\_\_\_

**IRREGOLARITA'**

– Irregolarità sanabili contestate alla banca:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Irregolarità non sanabili nel termine di trenta giorni:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Eventuali osservazioni e contro-deduzioni del legale rappresentante:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La presente sezione del verbale debitamente controfirmata, è redatta in n. .... originali, uno dei quali viene consegnato al rappresentante della banca o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo raccomandata.

Il rappresentante della banca viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'ente che ha disposto la revisione.

[Luogo, data]

Il legale rappresentante della Banca

Il revisore/i incaricato/i

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SEZIONE II – Accertamento**

**Biennio di revisione:** \_\_\_\_\_

Denominazione della banca	
Sede legale (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)	
ABI:	
Sede amministrativa	
Data costituzione	
Data termine della società	
Codice Fiscale / Numero Registro Imprese	
Partita IVA n.	
Data ultima revisione cooperativa:	
Numero R.E.A. (Repertorio Econ. Ammin.)	
Posizione Albo Nazionale Enti Cooperativi	
Data ultima modifica statutaria	
Associazioni di appartenenza	

- Il sottoscritto revisore \_\_\_\_\_ alla presenza del Sig. \_\_\_\_\_ rappresentante della banca in qualità di \_\_\_\_\_ identificato con documento \_\_\_\_\_ assistito da \_\_\_\_\_ effettua l'accertamento al fine di verificare se sono state sanate le seguenti irregolarità, già oggetto di diffida, emerse nel corso della revisione:

- 1) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ etc.)

- Risultanze degli accertamenti effettuati :

- 1) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ etc.)

– Eventuali altre notizie: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-Eventuali osservazioni e controdeduzioni della banca: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

La presente sezione del verbale, debitamente controfirmata, è redatta in n. .... originali, uno dei quali viene consegnato al rappresentante della banca o, in caso di rifiuto di sottoscrizione, notificato a mezzo raccomandata.

Il rappresentante della banca viene reso edotto della possibilità di presentare, entro 15 giorni dalla data odierna, eventuali ulteriori osservazioni o controdeduzioni all'ente che ha disposto la revisione

Luogo, data

Il legale rappresentante della Banca

\_\_\_\_\_

Il revisore

\_\_\_\_\_



**ALL. 1/D**

*Ministero delle Attività Produttive*  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

**REVISIONE COOPERATIVA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO  
AI SENSI DELL'ART. 18 D. LGS. 2 AGOSTO 2002 N. 220**

**DIFFIDA**

(conforme al modello approvato con decreto 22 dicembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive)

Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oggetto: Revisione della banca di credito cooperativo \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ - [n. Albo \_\_\_\_\_] - Codice

Fiscale \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, incaricato di effettuare la revisione della banca indicata in oggetto, di cui Ella è il legale rappresentante, ha completato la revisione.

Al termine della stessa, sono state evidenziate ai punti \_\_\_\_\_ del verbale – Sezione Rilevazione le seguenti irregolarità:

- a. \_\_\_\_\_;
- b. \_\_\_\_\_; (etc.)

in relazione alle quali si irroga formale **Diffida** perché siano eliminate entro il termine di \_\_\_\_\_ giorni dal ricevimento della presente.

Si preannuncia che, alla scadenza del citato termine, lo scrivente procederà a completare la revisione compilando la Sezione Accertamento del verbale, al fine di verificare se siano state eliminate le irregolarità oggetto della presente diffida.

Data,

Il Revisore



**ALL. 2**

*Ministero delle Attività Produttive*  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

**REVISIONE COOPERATIVA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO  
AI SENSI DELL'ART. 18 D.Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220**

**DIFFIDA**

(conforme al modello approvato con decreto 22 dicembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive)

Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Oggetto: Revisione della banca di credito cooperativo \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ - N.Albo \_\_\_\_\_

Con la nota che si allega in copia lo scrivente è stato incaricato di effettuare una revisione alla banca indicata in oggetto, di cui Ella risulta essere il legale rappresentante.

Considerato che alla comunicazione inviata presso la sede legale della banca non è seguito alcun riscontro, al fine di poter eseguire detta revisione ai sensi del D.Lgs. n. 220/02,

**SI DIFFIDA**

la S. V. a prendere immediati contatti con il sottoscritto per permettere il regolare svolgimento della stessa.

Si fa presente che, in difetto di un pronto riscontro (comunque entro e non oltre sette giorni dalla data della presente), il sottoscritto procederà a redigere il verbale di mancata revisione ai sensi dell'art. 14 del richiamato decreto \_\_\_\_\_ del Ministro delle attività produttive.

Data,

Il Revisore



**all. 3**

*Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

REVISIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO AI SENSI DELL'ART. 18 D.LGS. 2 AGOSTO 2002 N. 220

**RELAZIONE DI MANCATA REVISIONE**

(conforme al modello approvato con decreto 22 dicembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive)

**DATI IDENTIFICATIVI**

**Biennio di revisione:** \_\_\_\_\_

<b>Denominazione della banca</b>	
<b>Sede legale</b> (indirizzo, telefono, e-mail, sito WEB)	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Posizione Albo</b>	

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ iscritto al n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive (art. 7, comma 6, D.Lgs. 220/02), \_\_\_\_\_ in qualità di revisore incaricato da \_\_\_\_\_ con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nello svolgimento dell'attività di revisione cooperativa nei confronti della banca in epigrafe, dopo aver inutilmente tentato di prendere contatti, per le vie brevi, con il legale rappresentante, ha provveduto a notificare allo stesso l'incarico di revisione presso la sede sociale, con lettera raccomandata A.R. (all. 1) che ha avuto il seguente esito:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Successivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. 220/02, ha provveduto a diffidare il legale rappresentante dell'ente a mezzo raccomandata A.R. (all. 2), inviata presso \_\_\_\_\_ che ha avuto il seguente esito : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dall'acquisizione della seguente documentazione:

- visura storica presso il Registro delle imprese e copia dell'ultimo bilancio depositato (all. 3 e 4)
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

è risultato che \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il revisore segnala quanto sopra ai fini delle valutazioni di cui agli artt. 13 e 15 del richiamato decreto \_\_\_\_\_ del Ministro delle attività produttive.

Data,

IL REVISORE

Allegati:

- Raccomandata relativa alla notifica dell'incarico di revisione;
- Raccomandata relativa alla diffida irrogata;
- Visura storica dal Registro delle Imprese;
- Copia dell'ultimo bilancio depositato.



**ALL.4**

*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI \_\_\_\_\_  
Servizio Politiche del Lavoro

**REVISIONE COOPERATIVA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO**

(conforme al modello approvato con decreto 22 dicembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive)

**Biennio di revisione:** \_\_\_\_\_

In conformità alla convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Attività Produttive in data 30.11.2001, si certifica, ai sensi degli articoli 18 e 5, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002 n. 220, che la banca di credito cooperativo

\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

n. di posizione \_\_\_\_\_

Sezione Albo delle Società Cooperative

Mutualità prevalente

Mutualità non prevalente

Categoria: banche di credito cooperativo.

è stata revisionata in data \_\_\_\_\_ .

Data,

IL DIRIGENTE

## REVISIONE COOPERATIVA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

### ATTESTAZIONE DI REVISIONE

(conforme al modello approvato con decreto 22 dicembre 2005 del Ministro delle Attività Produttive)

**Biennio di revisione:** \_\_\_\_\_

Ai sensi degli articoli 18 e 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 2 agosto  
2002 n. 220, si attesta che la banca di credito  
cooperativo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

n. di posizione \_\_\_\_\_

Sezione Albo delle Società Cooperative

Mutualità prevalente

Mutualità non prevalente

Categoria: banche di credito cooperativo.

è stata revisionata in data \_\_\_\_\_ .

Data

IL RESPONSABILE

# ALL. 6

Alla Direzione Provinciale del Lavoro di \_\_\_\_\_  
Servizio Politiche del Lavoro

All'Associazione Nazionale di Rappresentanza (\*)  
.....

All'Associazione di Categoria Specializzata (\*)  
.....

## **Oggetto: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.**

La banca di credito cooperativo.....,  
con sede in ..... (prov.).....  
Via/Piazza.....C.F. ....  
Registro delle Imprese di.....;  
costituita in data ....., con atto dott. ....,  
notaio in ....., nella persona del legale rappresentante pro-tempore  
sig. .... nato a .....  
(prov.) ..... il ..... e residente a .....  
(prov.) ..... in Via/Piazza .....

### **PREMESSO CHE**

- alla data odierna non è stata ancora assoggettata alla revisione prevista dal D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 e quindi non dispone del relativo certificato/attestazione ;

- ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici al fine di beneficiare di una agevolazione o dell'applicazione di un provvedimento di favore.

### **DICHIARA**

- a) di essere iscritta all'Albo delle Società cooperative;
- b) di essere altresì iscritta nell'albo/elenco/ecc.\*\*)...  
..... che è requisito necessario per il godimento del beneficio di cui sopra;
- c) di essere stata sempre in regola con il versamento del contributo dovuto al Fondo Mutualistico come previsto dall'art. 37 del d. lgs. n. 385/1993 e dall'art. 11, comma 4 e segg. della Legge 59/1992, in particolare:

➤ l'ultimo versamento è stato effettuato in data ..... con le seguenti modalità ..... a favore di ..... per €..... ;

- non sono stati effettuati versamenti per uno dei seguenti motivi:
- non è ancora stato redatto il primo bilancio d'esercizio;
  - non sono stati realizzati utili d'esercizio;
  - gli utili d'esercizio sono stati interamente impiegati per ripianare perdite pregresse;
  - l'importo dovuto è risultato inferiore a €10,33 (art. 11, comma 4 l. 59/92 così come modificato dall'art. 3, comma 3 della l. 28/99);

d) che dal libro soci risulta una platea sociale composta da n. .... soci;

e) che intende richiedere all'Ente pubblico ..... l'ottenimento della seguente agevolazione/provvedimento di favore: ..... , prevista/o da: (Legge, Decreto, altro) ..... e di essere in possesso dei prescritti requisiti.

Per quanto sopra, nell'allegare alla presente una copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese [e una copia della quietanza di versamento del contributo biennale dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 4 della Legge 59/1992. NB - In forza dell'art. 21, comma 3, legge 59/92, l'art. 15 non è annoverato tra le norme applicabili alle BCC]

### **RICHIEDE**

una urgente revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 220/02.

Data.....

TIMBRO DELLA BANCA  
(Il Legale Rappresentante)

.....

Il sottoscritto Presidente del Collegio dei sindaci/ Revisore esterno, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n....., dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver verificato quanto dichiarato dal legale rappresentante della banca ..... , di confermarne il contenuto e di sottoscrivere la presente per asseverazione.

In Fede  
(Presidente del Collegio dei Sindaci – Revisore Contabile)

.....  
\*) - Da compilarsi esclusivamente a cura delle banche aderenti ad Associazioni di rappresentanza.

\*\*) - Ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera b) del Decreto L.gs. n. 220/02, devono essere indicate le eventuali iscrizioni richieste dalla legge per il godimento della agevolazione o del provvedimento di favore di cui si chiede l'applicazione.